



(COPIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 037 del 31.10.2020

**OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: RELAZIONE SULLO STATO DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE PARCO.**

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 16.30 in modalità telematica, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta pubblica, legittimamente insediato, nelle persone dei Signori :

			PRESENTI
• 1) Tommaso	PELLEGRINO	Presidente	SI
• 2) Natalino	BARBATO	Consigliere	NO
• 3) Rosario	CARIONE	Consigliere	SI
• 4) Beniamino	CURCIO	Consigliere	NO
• 5) Cono	D'ELIA	Consigliere	SI
• 6) Ferdinando	DELLA ROCCA	Consigliere	SI
• 7) Maria Cristina	GIOVAGNOLI	Consigliere	SI
• 8) Vincenzo	INVERSO	Consigliere	SI
• 9) Emanuele Giancarlo	MALATESTA	Consigliere	SI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti

• Matteo	CIANFLOCCA	Presidente	NO
• Giuseppe	PALLADINO	Componente	NO
• Aniello	PETRILLO	Componente	NO

Presiede la seduta il Dott. Tommaso Pellegrino - Presidente. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dott. Romano Gregorio e di Verbalizzante la Dott.ssa Elena Petrone.



- PREMESSO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Parco, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che l'Ente Parco, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- RILEVATO** che per effetto dell' artt. 20, T.U.S.P., annualmente l'Ente Parco deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017;
- TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizi affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:



- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente Parco non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO che l'Ente Parco con delibera consiliare n. 62/2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute ed ha autorizzato la loro dismissione per le società ancora in attività;

che, con delibera consiliare n. 53/2018 è stata approvata l'analisi dell'assetto di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente Parco alla data del 31.12.2017 unitamente alla ricognizione delle stesse alla stessa data, confermando la volontà di dismissione di tutte le partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco, già approvata con delibera consiliare n. 62/2017;

che, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 52 del 19.12.2019 è stata approvata analoga ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente Parco alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. N. 100 del 16 giugno 2017 nonché i provvedimenti di razionalizzazione periodica. E' stata confermata la volontà di dismissione di tutte le partecipazioni societarie detenute, già approvata con delibere Consiliari n. 62/2017 e n. 53/2018;

VISTO che, a seguito della verifica amministrativo – contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, svoltasi nel mese di gennaio 2020 presso la sede dell'Ente Parco, tra le segnalazioni effettuate, riportate nella Relazione prot. 129825 del 17.07.2020, è stata segnalata la necessità di relazionare al Consiglio Direttivo sullo stato di liquidazione o recesso delle partecipate;

la relazione allegata predisposta dai competenti uffici illustrativa della situazione delle partecipazioni detenute dall'Ente Parco;

RITENUTO meritevole di approvazione la relazione allegata;

VISTO la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e ss.mm.ii.;

lo Statuto dell'Ente;

il D.Lgs 175/2016;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell'Ente Parco in merito alla regolarità tecnico – contabile dell'atto;

CON VOTI **UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO**

DELIBERA



CONSIDERARE
PRENDERE ATTO

la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione della Relazione sullo stato delle partecipazioni detenute dall'Ente Parco, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; il Direttore dell'Ente per tutti gli atti inerenti e consequenziali finalizzati al recupero delle quote di partecipazione nelle società in cui è stato esercitato il recesso ed a monitorare lo stato dell'iter delle Società in liquidazione.

INCARICARE

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE – EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Area Amministrativa

Ufficio assistenza Organi Istituzionali, AA.GG., gare e contratti

Oggetto: Società partecipate: relazione sullo stato delle partecipazioni detenute dall'Ente Parco.

Presupposti di fatto:

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo" dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Parco, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Ente Parco, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

L'Ente Parco con delibera consiliare n. 62/2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute ed ha autorizzato la loro dismissione per le società ancora in attività.

Con delibera consiliare n. 53/2018 è stata approvata l'analisi dell'assetto di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente Parco alla data del 31.12.2017 unitamente alla ricognizione delle stesse alla stessa data, confermando la volontà di dismissione di tutte le partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco, già approvata con delibera consiliare n. 62/2017.

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 52 del 19.12.2019 è stata approvata analogo ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente Parco alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. N. 100 del 16 giugno 2017 nonché i provvedimenti di razionalizzazione periodica. E' stata confermata la volontà di dismissione di tutte le partecipazioni societarie detenute, già approvata con delibere Consiliari n. 62/2017 e n. 53/2018.

A seguito della verifica amministrativo – contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, svoltasi nel mese di gennaio 2020 presso la sede dell'Ente Parco, tra le segnalazioni effettuate, riportate nella Relazione prot. 129825 del 17.07.2020, è stata segnalata la necessità di relazionare al Consiglio Direttivo sullo stato di liquidazione o recesso delle partecipate.

Si sottopone all'esame del Consiglio Direttivo la relazione allegata predisposta dai competenti uffici illustrativa della situazione delle partecipazioni detenute dall'Ente Parco.

Ragioni Giuridiche:

Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile del provvedimento.

Lì 30.10.2020

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio





ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI
Allegato alla delibera di C.D. n. 037 del 31.12.2018
Il Funzionario

Relazione sulle partecipazioni detenute dall'Ente Parco.

L'Ente Parco possiede, attualmente, partecipazioni nelle seguenti società:

- Trasporti Marittimi Salernitani S.P.A. - quota partecipazione 15%;
- Formambiente Scarl - quota partecipazione 2,5%;
- Borghi autentici d'Italia S.R.L. - quota partecipazione 1,07%;
- Consorzio Asmez - quota partecipazione 0,37%;

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 52 del 19.12.2019 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente Parco alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. N. 100 del 16 giugno 2017 nonché i provvedimenti di razionalizzazione periodica. E' stata confermata la volontà di dismissione di tutte le partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco, già approvata con delibere Consiliari n. 7/2011, n. 62/2017 e n. 53/2018.

Dalla revisione effettuata, anche attraverso l'acquisizione delle visure camerali, è emersa la situazione di seguito riportata:

- Trasporti Marittimi Salernitani S.P.A. – stato impresa: scioglimento e liquidazione;

Con nota 12464 del 29.10.2020 l'Ente Parco ha richiesto la trasmissione del bilancio di liquidazione e notizie aggiornate sullo stato di avanzamento delle procedure di liquidazione.

- Borghi autentici d'Italia S.R.L. – stato impresa: scioglimento e liquidazione;

Con nota 12465 del 29.10.2020 l'Ente Parco ha richiesto la trasmissione del bilancio di liquidazione e notizie aggiornate sullo stato di avanzamento delle procedure di liquidazione.

Formambiente Scarl – stato impresa: scioglimento e liquidazione;

Con nota 12463 del 29.10.2020 l'Ente Parco ha richiesto la trasmissione del bilancio di liquidazione e notizie aggiornate sullo stato di avanzamento delle procedure di liquidazione.

-Consorzio Asmez – stato impresa: attiva

Con note prot. n. 4893 del 02.04.2019 e 12466 del 23.10.2020 è stata reiterata la comunicazione di recesso dell'Ente Parco dal Consorzio e contestualmente richiesto e sollecitato il rimborso integrale della quota. Si resta in attesa di ricevere la delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio di consenso al recesso prevista dall' art. 19 dello Statuto.

In merito alla partecipazione nella società Sistema Cilento soc. cons. per azioni, si evidenzia che, con nota del 22.02.2019 prot. n. 465, acquisita agli atti dell'Ente in pari data, al prot. n. 2781, la Società ha comunicato che nell'assemblea straordinaria del 27.09.2018 si è preso atto del recesso dell'Ente Parco e di altri soci pubblici dalla compagine societaria. Nella stessa seduta l'assemblea ha disposto l'accantonamento dell'importo necessario per il rimborso delle quote dei soci che hanno esercitato il diritto di recesso (complessivi € 138.460,00 di cui € 34.500,00 quale quota dell'Ente Parco) in apposita riserva e conseguentemente ridotto di pari importo il capitale sociale. Con note prot. 18338 del 13.12.2019 e prot. 12197 del 23.10.2020 è stata sollecitata la restituzione della quota. Qualora dovesse persistere l'inerzia della Società saranno avviate le azioni idonee al recupero coatto della quota spettante all'Ente Parco.

La presente viene sottoposta al Consiglio Direttivo così come richiesto nella relazione prot. 129825 del 17.07.2020, trasmessa a seguito della verifica amministrativo – contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, svoltasi nel mese di gennaio 2020 presso la sede dell'Ente Parco, ove viene rappresentata la necessità di monitorare lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione delle partecipate, anche chiedendo il bilancio di liquidazione e informazioni al liquidatore, e ponga in essere ogni misura idonea ad ottenere il pagamento della propria quota nelle società in cui ha esercitato il recesso.

Vallo della Lucania, 30.10.2020

Il Direttore

Dott. Romano Gregorio



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Gregorio', written over the official stamp.

